

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LAURO ACHILLE, COVELLI, DI LUZIO, FOSCHINI, BARDANZELLU, BONINO

Presentata il 16 maggio 1959

Modifica della legge 24 aprile 1950, n. 390, concernente il riconoscimento delle campagne di guerra agli ex prigionieri di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 aprile 1950, n. 390, ha tra l'altro stabilito all'articolo 5 — in deroga ad alcune disposizioni del precedente articolo 4 — che « ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943 che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite Commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra ».

Disposizione giusta in se stessa, ma parziale. Veniva escluso, dal computo delle campagne di guerra, a norma di detta legge, il periodo, talvolta lungo e spesso penoso, ed in certe circostanze particolari penosissimo, passato in prigionia dopo l'8 settembre 1943 da quanti erano stati catturati precedentemente, ed erano da considerarsi a tutti gli effetti giuridici quali prigionieri di guerra, dalle Forze armate della Gran Bretagna, degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Sovietica, e degli altri Stati dello stesso raggruppamento belligerante, ed erano restati nella posizione detta di « non collaborazione ». Posizione che — si deve obiettivamente riconoscere — se per qualcuno di essi fu dovuta a motivi di parzialità politica, per il gran numero fu dovuta a senso di fierezza e di dignità mili-

tare, a scarsità di informazioni, a legittima diffidenza sulle fonti e sui modi delle informazioni dirette a far mutare il loro atteggiamento, a motivi morali e psicologici i più diversi, ma tutti obiettivamente fondati e non condannabili. Né, può disconoscersi, sotto l'aspetto giuridico, che per tutti essi continuava una condizione di prigionia di guerra precedentemente costituita, sottoposta prima e dopo alle convenzioni internazionali, e tale da costituire premessa giuridica certa alla valutazione dell'intero periodo trascorso in codesta condizione nel computo della campagna di guerra da ciascuno di essi compiuta.

Se possono essere spiegabili i motivi politici, allora perduranti, che condussero alla deplorata esclusione di cui alla legge 24 aprile 1950, n. 390, è d'altra parte certo che essi sono ormai superati nella coscienza della Nazione, della quale il Parlamento deve essere custode ed interprete. Di questo superamento e del leale compimento di tale propria funzione il Parlamento ha ora dato lodevole esempio con il proporre al Capo dello Stato una definitiva amnistia politica i cui termini morali e giuridici vanno ben oltre le richieste contenute nella presente proposta di legge. Oggi, nel clima di pacificazione e di collaborazione nazionale felicemente avviato, il permanere della esclusione di cui alla legge 24

aprile 1950, n. 390, nel valore assegnato ai periodi di prigionia nel computo delle campagne di guerra, sarebbe — può ben dirsi — non soltanto parziale, ma iniquo. Sembra invece equo che a tutti gli ex prigionieri di guerra — sempre che siano personalmente esenti da addebiti per il loro comportamento — venga fatto lo stesso trattamento, che è poi quello loro giuridicamente pertinente, e che, così come per alcuni si è riconosciuto valido il periodo di prigionia ai fini del

computo delle campagne di guerra, lo stesso riconoscimento si promuova anche per gli altri, senza considerare quale un fatto ostativo la circostanza della non avvenuta cooperazione con le Potenze alleate detentrici dopo l'8 settembre 1943.

Per questi alti motivi morali e giuridici di carattere nazionale noi abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che voi vorrete confortare con il vostro illuminato consenso la proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il riconoscimento dell'intero periodo di prigionia è riconosciuto valido per il computo delle campagne di guerra per tutti i militari o militarizzati incorsi in prigionia di guerra durante la guerra 1940-45, sempre che essi abbiano all'atto del rimpatrio avuto il giudizio favorevole delle apposite Commissioni di interrogatorio, ed indipendentemente dalla Potenza detentrici, o dalla loro dichiarazione di cooperazione o di non cooperazione con le Potenze alleate dopo la data dell'8 settembre 1943.

ART. 2.

Le disposizioni della legge 24 aprile 1950, n. 390, e tutte le altre disposizioni che fossero in contrasto con la norma dell'articolo precedente sono abrogate dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.